

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**REVISIONE DELLO STATUTO-REGOLAMENTO CONGRESSUALE  
APPROVATO NEL CORSO DEL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE  
FORENSE DI RIMINI**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione statutaria per emendamento dell'art. 6, comma 7  
dello Statuto e Regolamento del Congresso Nazionale Forense.  
Mozione per estendere la normativa sulla tutela di genere anche alla elezione dei  
delegati OCF, adeguandola alle elezioni degli altri organi forensi.**

Il comma 7 dell'art. 6 prevede le modalità di elezione dei delegati dell'Organismo Congressuale Forense, senza però individuare alcuna modalità che garantisca la tutela del genere meno rappresentato.

In particolare, è consentito votare al massimo per i due terzi dei delegati eleggibili, ma non viene specificato che tale voto debba garantire il rispetto del genere meno rappresentato.

Pur se inapplicabile in alcuni distretti per il numero dei delegati previsti, la norma di cui si chiede l'introduzione è comunque principio di livello costituzionale, e la sua introduzione allinea ed armonizza i sistemi elettorali di tutti gli enti forensi.

\*\*\*

Si propone pertanto l'inserimento, nel comma 7 dell'art. 6 come di seguito indicato:

TESTO ATTUALE	TESTO EMENDATO
<p><b>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)</b> 7. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore.</p>	<p><b>Art. 6 (Organismo Congressuale Forense)</b> 7. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore. <b>In ossequio all'art. 51 della Costituzione, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei delegati da eleggere, il voto deve assicurare l'equilibrio di genere. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi del comma precedente se gli avvocati votati appartengono ai due generi e quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili. in ogni caso, non si possono esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del massimo determinato ai sensi del comma precedente. Il voto eccedente a quello determinato a norma del presente comma è nullo, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.</b></p>

*(Firmato Digitalmente)*

Avv. Edoardo Ferraro